



COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

Piazza della Repubblica 2 – 10035 Mazze'

Partita IVA: 01798300016 – E mail: protocollo@comune.mazze.to.it

Telefono: 011/9835901 - Fax: 011/9830478

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE COMUNALE

DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI

E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30.9.2003

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Attività disciplinata

Articolo 3 - Composizione della Commissione

Articolo 4 - Nomina e durata della Commissione

Articolo 5 - Compiti della Commissione

Articolo 6 - Compensi dovuti ai componenti della Commissione

Articolo 7 - Spese di funzionamento della Commissione

Articolo 8 - Funzionamento e atti della Commissione

Articolo 9 - Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico di Pubblica

Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

TITOLO II Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 - Atto di funzionalità

Articolo 11 - Manifestazioni abusive

Articolo 12 - Revoca

Articolo 13 - Sanzioni amministrative e accessorie

Articolo 14 - Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

- 1.1 L'amministrazione Comunale – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale – intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della Commissione comunale di vigilanza del Comune di Mazzè.
- 1.2 Il presente Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, disciplina poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza – quale organo collegiale amministrativo perfetto – prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 06.05.1940 n.635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311.

Articolo 2 - Attività disciplinata

- 2.1 La commissione tecnica di vigilanza incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del P.R. n.616/1997.
- 2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva **pari o inferiore a 200 persone**, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti – ferme le disposizioni sanitarie vigenti – da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o in quello dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 e successive modifiche.
- 2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del R.D. 06.05.1940, n.635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione Provinciale di cui all'articolo

142 del R.D. 06.05.1940, n.635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 06.05.1940 n.635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2.4 Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento degli spettacoli e dei trattenimenti locali sono regolate da apposito Regolamento distinto dal presente.

2.5 E' sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza ed è fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento il seguente caso:

- a) quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c) per i parchi divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Internodi concerto con il Ministero della Sanità.

Articolo 3 - Composizione della Commissione

3.1 La Commissione comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Funzionario Responsabile di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) N.1 esperto in elettrotecnica;

3.2 E' fin d'ora prevista la costituzione di un elenco di professionisti accreditati ed esperti in acustica o in altre discipline tecniche da nominare di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

3.3 Non sono previsti componenti supplenti e la delega sottoscritta da ogni componente ufficiale della Commissione sopra individuato può essere predisposta di volta in volta e per ogni diversa verifica.

3.4 Le funzioni di **segretario della Commissione** – senza diritto di voto – saranno esercitate da un dipendente del Comune con **qualifica non inferiore alla B.3**, designato formalmente con determinazione del Presidente della Commissione stessa.

Articolo 4 - Nomina e durata della Commissione.

4.1 La Commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e rimane in carica 3 anni.

Articolo 5 – Compiti della Commissione.

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare la misura e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 08.01.1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.03.1998 n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione

6.1 Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, per seduta, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui all'articolo 5, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

6.2 Nessun compenso è dovuto – come previsto dal comma 2 dell'articolo 144 del R.D.635/40 ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del Punto e) dell'articolo precedente.

Articolo 7 – Spese di funzionamento della Commissione.

7.1 Le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza comunale, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che facendo domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. ne rende necessario l'intervento.

7.2 L'importo suddetto sarà stabilito, di anno in anno, dalla Giunta Comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei professionisti esterni al Comune, ed a quello conseguente all'impiego del personale comunale, sulla base del costo orario dello stesso.

7.3 L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune – Tesoreria comunale - con versamento da effettuare prima o all'atto del sopralluogo.

7.4 **La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo**, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.

Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione.

8.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Municipale ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da Verificare allegati.

8.2 L'avviso deve essere spedito **almeno cinque giorni prima** della data prevista per la riunione. **In caso di urgenza**, da valutare da parte del Presidente della Commissione, il termine **può essere ridotto a 24 ore**. La convocazione potrà essere effettuata con mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'E-mail.

8.3 Il parere tecnico della Commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto secondo la bozza di cui allegato A.

8.4 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/90 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

8.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli, annualmente in apposito contenitore.

8.6 Gli accessi della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) Approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n.773

9.1 Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.31 n.773 devono essere formulate con istanza in bollo, dirette al Responsabile del Servizio dovranno essere inviate per posta o in via telematica ovvero presentate Direttamente al Comune **almeno 30 giorni prima** della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

9.2 Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, da valutare da parte del Presidente della Commissione, il preavviso potrà anche essere minore, ma comunque Mai inferiore ai **10 giorni prima** della data di inizio della manifestazione nel territorio Comunale.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

9.3 Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo del Comune.

9.4 Ad ogni domanda perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione fissata da un "atto di funzionalità operativa" deliberato dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione.

9.5 Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

9.6 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'atto deliberativo della Giunta Comunale.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa.

10.1 La Commissione comunale di vigilanza può nel corso di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa – che una volta redatto sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale – contenente:

- a) la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.;
- b) le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiore a 200 persone escluse dalle verifiche e dagli accertamenti della Commissione;
- c) i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione;
- d) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della Commissione di vigilanza.

Articolo 11 – Manifestazioni abusive.

11.1 Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e del presente regolamento.

Articolo 12 – Revoca.

12.1 Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie.

13.1 Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento a cura del Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale relativo alle violazioni di norme e regolamenti comunali.

13.2 L'inadempienza alle norme indicate nel presente Regolamento, comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali.

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

14.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.